

SCHEMA DI CONTRATTO

PER <SPECIFICARE TITOLO>

<modello valido in caso di acquisti di beni e servizi di sviluppo sw, manutenzione hw e sw e formazione>

< CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP INTERNAL

non appena il presente standard viene predisposto per l'allegazione alla documentazione di gara, aggiungere la seguente classificazione

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP CONFIDENTIAL

per la pubblicazione, inserire la seguente dicitura:

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC >

AI SOLI FINI INTERNI - LISTA DI DISTRIBUZIONE

Destinatari Consip	
Nominativo o Area	
Direzione Legale – Area Dapa e Area IT	
Stefano Aru	
Destinatari Esterni	
Nominativo	Indirizzo posta

SOMMARIO

SCHEMA DI CONTRATTO	1
PER <SPECIFICARE TITOLO>	1
CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP CONFIDENTIAL	1
CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC >	1
SOMMARIO	2
CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO	5
PREMESSE	5
ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	6
ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO	7
ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	8
ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE	9
ARTICOLO 5 - LUOGO DI CONSEGNA DEI BENI	9
ARTICOLO 6 - LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	11
ARTICOLO 7 - TERMINI DI CONSEGNA	11
ARTICOLO 8 - TERMINI DI AVVIO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI	12
ARTICOLO 9 - INSTALLAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA	12
ARTICOLO 10 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE	14
ARTICOLO 11 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO	15

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto per la fornitura di HSM Safenet e dei servizi connessi di manutenzione, supporto specialistico e presidio per l'ampliamento del sistema PEC di SOGEI - ID 1743

ARTICOLO 12 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE	16
ARTICOLO 13 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE	17
ARTICOLO 14 - PENALI	18
ARTICOLO 15 - CORRISPETTIVO	19
ARTICOLO 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO	20
ARTICOLO 17 - TRASPARENZA DEI PREZZI	22
ARTICOLO 18 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	22
ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	23
ARTICOLO 20 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	25
ARTICOLO 21 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	25
ARTICOLO 22 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE	26
ARTICOLO 23 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	26
ARTICOLO 24 - GARANZIA DEFINITIVA	27
ARTICOLO 25 - RECESSO	28
ARTICOLO 26 - RISOLUZIONE	29
ART.27 INCOMPATIBILITA'	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ARTICOLO 28 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	30
ARTICOLO 29 - CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE	31

ARTICOLO 30 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	31
ARTICOLO 31 - FORO ESCLUSIVO	32
ARTICOLO 32 - SUBINGRESSO NEL CONTRATTO ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	
ARTICOLO 33 - CLAUSOLA BEST CUSTOMER	32
ROMA, Lì _____	32

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

_____ <inserire dati Committente, in caso di procedura per Sogei: Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona dell'Ing. Cristiano Cannarsa, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 27/07/2012 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche "Sogei" o "Committente")

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Fornitore" o "Impresa",

PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 *bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *"Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A."*;
- b) l'art. 4, comma 3 *ter* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *"(...)Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi"*;
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.A. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 *ter* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - disciplinante i rapporti- nel contesto dei rispettivi ruoli –

relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei.

- d) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse.
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura, a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse di Sogei, per la prestazione delle attività indicate nell'art. 2;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità previste, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) Successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, Sogei procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: _____;
- i) il DUVRI generico verrà integrato da Sogei e con il DUVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- j) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico; Allegato "III"- Patto di integrità definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- k) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CONDIZIONI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto per la fornitura di HSM Safenet e dei servizi connessi di manutenzione, supporto specialistico e presidio per l'ampliamento del sistema PEC di SOGEI - ID 1743

PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Le premesse di sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come gli Allegati di cui al punto j) delle Premesse, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
- b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- d) dal Codice Etico della Sogei consultabile sul sito www.sogei.it
- e) dal documento "Privacy" redatto dalla Sogei e consultabile sul sito www.sogei.it
- f) dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
- g) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ;
- h) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del medesimo D.lgs.;
- i) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
- l) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
- m) dal Patto di Integrità.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla Consip- nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi in favore della Sogei S.p.A. - prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Consip ovvero dalla Committente per quanto di rispettiva competenza, in sede di definizione contrattuale.

La Sogei S.p.A., ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

E' designato quale Responsabile unico del procedimento il dott. _____, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31, D.Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, d.lgs. 50/2016, il Dott. *<in alternativa>* Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____>.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto per la fornitura di HSM Safenet e dei servizi connessi di manutenzione, supporto specialistico e presidio per l'ampliamento del sistema PEC di SOGEI - ID 1743

1. La Sogei stipula con l'Impresa, che accetta, l'affidamento delle prestazioni di seguito indicate, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati, quali:

- a) acquisizione di 3 (tre) HSM Safenet LUNA SA 5 (modello 1700 bundle con PED con doppio alimentatore e token di backup) rispettivamente per i tre siti di produzione, secondario e validazione, e relativi servizi di manutenzione fino al 16 maggio 2019;
- b) acquisizione di 1 (uno) HSM Safenet LUNA SA 5 (modello 1700 bundle con PED con doppio alimentatore) per il sito di produzione, e relativi servizi di manutenzione fino al 16 maggio 2019;
- c) acquisizione di 45 (quarantacinque) Licenze Safenet per il SW di interfacciamento alla soluzione, e relativi servizi di manutenzione fino al 16 maggio 2019;
- d) servizio di supporto specialistico a consumo per le attività di installazione e configurazione dei sistemi sull'attuale soluzione per un numero massimo di giorni stimati pari a 270, suddivisi in 90 gg di Supporto di tipo A (senior) e 180 gg di Supporto di tipo B (junior), come meglio descritto nel Capitolato Tecnico;
- e) servizio di presidio a canone mensile per 24 mesi dal 16 maggio 2017 (scadenza del servizio previsto dal contratto attualmente in essere) fino al 16 maggio 2019.

Si precisa che per i beni oggetto di fornitura viene fornito il servizio di manutenzione a pagamento a decorrere dalla Data di accettazione della fornitura.

I prodotti hardware e software di cui alle precedenti lettere a), b) e c) devono essere corredati dalla relativa documentazione tecnica e d'uso, redatta prevalentemente in lingua italiana e le relative licenze concesse all'Amministrazione con durata perpetua, non esclusive e trasferibili.

2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico.

Nella fornitura deve essere compresa anche la consegna di tutti i manuali e di ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il pieno e corretto funzionamento dei beni.

3. L'Impresa prende atto ed accetta che la Sogei non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, riservandosi, pertanto, di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo

4. Sono a totale carico dell'Impresa, intendendosi ricompresi nei corrispettivi corrisposti, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri, appresso descritti a mero titolo indicativo, relativi:

- alle spese di trasporto dei materiali e/o mezzi d'opera occorrenti;
- alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto al sopralluogo ed all'esecuzione dei servizi ed i connessi oneri assicurativi;
- allo sgombero dei materiali residui ed alla ottemperanza delle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Classificazione del documento: Consip Confidential

8 di 33

Schema di Contratto per la fornitura di HSM Safenet e dei servizi connessi di manutenzione, supporto specialistico e presidio per l'ampliamento del sistema PEC di SOGEI - ID 1743

1. Sogei si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; Sogei comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. Sogei si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 Sogei comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, Sogei eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.
4. Sogei si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, c. 12 del D.Lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, Sogei potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella Dichiarazione d'offerta.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine il 16 maggio 2019. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà contestualmente alla stipula, fatta eccezione (i) per i servizi di manutenzione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) b) e c) che dovranno essere avviati a decorrere dalla Data di accettazione della fornitura, nonché (ii) per il servizio di presidio che dovrà essere avviato dal 16 maggio 2017.
2. Sogei si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Sogei.

ARTICOLO 5 - LUOGO DI CONSEGNA DEI BENI

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto per la fornitura di HSM Safenet e dei servizi connessi di manutenzione, supporto specialistico e presidio per l'ampliamento del sistema PEC di SOGEI - ID 1743

1. La consegna avverrà presso la sede Sogei, sita in Roma via Mario Carucci 99, con accesso da via Mario Carucci 125 - varco consegna merci – o, eventualmente, altra diversa sede di Sogei che verrà successivamente comunicata da Sogei.
2. Almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio delle attività di consegna, salvo diversa indicazione di Sogei ovvero diverso termine indicato in sede di Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà mettere a disposizione di Sogei un elenco contenente i dati identificativi dei beni e che dovrà essere inviato alla casella postale asset@sogei.it , oltre a:
 - *(in caso acquisti hw)* **consegne_hw@sogei.it**. Di seguito si riporta il tracciato record, a cui il Fornitore dovrà attenersi per la consegna/invio dei dati. Repertorio Contratto
Tipologia Costruttore Modello Matricola.
 - *(in caso acquisti licenze e manutenzioni)* **asset_sw@sogei.it**. Il Fornitore dovrà inviare ogni informazione necessaria al fine di permettere l’identificazione del prodotto e la conseguente possibilità di utilizzarlo. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo l’impresa si impegna a comunicare: il link da cui scaricare la licenza d’uso del prodotto, nonché la chiave di accesso che consenta l’utilizzo della licenza stessa.
3. I beni dovranno essere corredati della relativa documentazione e manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica necessaria per il loro corretto utilizzo.
4. Tutte le consegne di cui al precedente articolo 2 dovranno risultare da appositi documenti che dovranno riportare quanto segue: i) la ragione sociale del Fornitore; ii) l’indicazione del numero di repertorio iii) la descrizione dettagliata dei prodotti oggetto della consegna, con i relativi quantitativi; iv) la data di effettiva consegna; v) il nominativo dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché i riferimenti dell’automezzo (marca tipo e targa) necessari per consentire l’accesso dell’automezzo stesso alle sedi Sogei. A tale documentazione dovrà essere allegata la relativa documentazione amministrativa.
5. Nel caso in cui il Fornitore consegnasse i beni senza aver preventivamente preso accordi con l’ufficio preposto alla ricezione con almeno 48 ore di anticipo rispetto al momento della consegna, Sogei si riserva la facoltà di non prendere in carico i beni in arrivo.
6. Il timbro di ricevuta, da parte dell’addetto Sogei, sulla documentazione di cui al comma 5, vale esclusivamente come avviso di ricezione del/i relativo/i collo/i dei beni oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all’esito positivo della verifica di conformità.
7. Il Fornitore consegnerà a Sogei, ai fini della sua approvazione, anche il *Piano operativo* contenente i termini per l’installazione, l’attivazione la configurazione e la verifica di conformità. Tale Piano Operativo dovrà essere approvato dalla Sogei entro 15 (quindici) giorni dall’avvenuta consegna dello stesso. Fatto salvo eventuali modifiche richieste da Sogei sui termini proposti nel piano operativo, i termini previsti nel piano operativo approvato da Sogei debbano intendersi inderogabili, pena l’applicazione delle penali.
8. Pertanto, qualora, a seguito di successive verifiche, Sogei rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, la Sogei si riserva la facoltà di respingere i beni in consegna senza alcun addebito per la stessa.
9. La consegna dovrà essere effettuata, in unica soluzione, presso il magazzino centrale Sogei, sito in Via Mario Carucci 125 - 00143 Roma, rispettando l’orario di ricezione merci dalle 08,30 alle 16,00 dal lunedì al venerdì. La data di consegna dovrà comunque essere concordata, con

Classificazione del documento: Consip Confidential

10 di 33

Schema di Contratto per la fornitura di HSM Safenet e dei servizi connessi di manutenzione, supporto specialistico e presidio per l’ampliamento del sistema PEC di SOGEI - ID 1743

adeguato anticipo, con i responsabili di Sogei.

ARTICOLO 6 - LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

1. I servizi richiesti dovranno essere eseguiti presso la sede Sogei sita in Roma via Mario Carucci 99 o, eventualmente, altra diversa sede che verrà successivamente comunicata da Sogei.
2. Le attività dovranno essere svolte nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00. Inoltre, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Sogei continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale della Sogei medesima e/o di terzi autorizzati.
3. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Sogei, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

ARTICOLO 7 - TERMINI DI CONSEGNA

1. La consegna dei beni dovrà essere effettuata, improrogabilmente, entro e non oltre 20 (venti) giorni a decorrere dalla data di stipula del presente Contratto, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. "Penali".
2. In caso di consegna anticipata, la Sogei avrà facoltà di non prendere in consegna i beni ovvero di restituirli al Fornitore a spese di quest'ultimo, oppure di trattenerla facendo tuttavia decorrere il termine di pagamento dalla data di consegna e/o accettazione prevista nel contratto.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la Sogei si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.
4. L'Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
5. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
6. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
7. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
8. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo 8 S "Verifica di conformità".
9. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.

10. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 8 - TERMINI DI AVVIO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI

1. Il Fornitore si obbliga a erogare i servizi di supporto specialistico di cui all'art. 2, lett. d), del Contratto, improrogabilmente, a decorrere dalla data di stipula del presente Contratto, pena l'applicazione di cui all'art. "Penali. Il termine di avvio dei servizi è denominato "Data di avvio servizi". Il Fornitore cesserà l'erogazione dei servizi alla data del 16 maggio 2019.

2. Il Fornitore si obbliga a erogare i servizi di presidio di cui all'art. 2, lett. e), del Contratto, improrogabilmente dal 16 maggio 2017, pena l'applicazione di cui all'art. "Penali. Il termine di avvio dei servizi è denominato "Data di avvio servizi". Il Fornitore cesserà l'erogazione dei servizi alla data del 16 maggio 2019.

3. Entro 2 (due) giorni dal perfezionamento del presente Contratto, il Fornitore fornirà a Sogei, per sua approvazione, il *Piano operativo*, contenente, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Tecnico, i termini relativi ai rispettivi Stati Avanzamento Lavori (SAL). Fatto salvo eventuali modifiche richieste da Sogei sui termini proposti nel *Piano operativo*, i termini previsti nel piano approvato debbano intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. "Penali".

ARTICOLO 9 - INSTALLAZIONE , VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

1. Successivamente alla consegna, il Fornitore dovrà provvedere a installare e attivare, presso le sedi della Sogei, i beni entro i termini previsti nel Piano Operativo concordato con Sogei e a configurare gli stessi secondo le modalità ed i tempi di cui al Capitolato Tecnico ovvero nel medesimo Piano Operativo.

2. Ultime le operazione di installazione, l'Impresa dovrà consegnare alla Sogei un "Rapporto di Fine Installazione" recante le seguenti indicazioni: tipo, modello e numero seriale delle versione dei prodotti software installati, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti software forniti alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico e le articolazioni delle prove proposte per la Verifica di conformità.

3. Le componenti hardware e software e/o le prestazioni di cui all'art. 2 "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", saranno sottoposte a Verifica di conformità finale da parte della Sogei entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data ultima di configurazione.

4. A tal fine, contestualmente al "Rapporto di fine installazione", l'Impresa dovrà, altresì, consegnare un "Piano di verifica", contenente la proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di Verifica di conformità dei prodotti oggetto della fornitura.

5. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate da Sogei.

6. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 102 D.lgs. n. 50/2016:

- con riferimento alla fornitura di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) del Contratto entro il termine di 15 giorni con decorrenza dal Rapporto di Fine Installazione;
- con riferimento al servizio di manutenzione di cui all'art. 2 comma 1 lett. a), b) e c) del Contratto entro il trimestre di riferimento;
- con riferimento ai servizi di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) ed e) del Contratto entro il mese successivo al periodo di riferimento.

7. In corso di Contratto, la Sogei effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte ovvero che l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto stabilito nel Capitolato tecnico.

Tali verifiche constateranno il rispetto, dei servizi erogati, dei livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico.

8. Sogei si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

9. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte ovvero che l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto stabilito nel Capitolato tecnico.

10. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, Sogei rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto al precedente comma e all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.

11. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" con riferimento alla fornitura di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) del Contratto ovvero "Data di accettazione del Servizio" con riferimento ai servizi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e lett. b), c), d) ed e) del Contratto, da parte della Sogei.

12. Nel caso in cui durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà applicata una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.

13. Nel caso in cui durante la verifica venissero riscontrate delle anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le citate anomalie. In caso di interruzione della verifica per quanto attiene gli indicatori di qualità, sarà applicata una penale in funzione degli Indicatori applicabili ai casi riscontrati.

14. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico.

15. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso da Sogei in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità

verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. "Penali". Tutti gli oneri che la Sogei dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.

16. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Sogei, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 26 "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..

17. In sede di verifica di conformità, l'Impresa si impegna a fornire alla Sogei tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte di Sogei.

18. La Sogei, nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

19. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.

20. Su richiesta dell'Impresa, Sogei emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione (Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 10 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione dei beni di cui all'art. 2 a decorrere dalla data "Data di Accettazione della Fornitura" e fino al 16 maggio 2019.

2. Il servizio di manutenzione dovrà essere erogato a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Sogei, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo "Corrispettivo".

3. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità puntualmente indicate nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare i beni in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.

4. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.

5. Relativamente al software, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. invio delle migliorie (patch correttive, aggiornamenti o nuove release, miglioramenti o nuove versioni, ecc.) dei Prodotti e relativa documentazione;

- b. invio delle riparazioni e aggiornamenti che l'Impresa mette a disposizione dei propri clienti, quindi con la correzione degli eventuali malfunzionamenti riscontrati sui prodotti;
 - c. consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, la Committente avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti
 - d. supporto telefonico per errori che eventualmente si dovessero riscontrare nei prodotti offerti e nella documentazione ad essi connessa.
6. Il servizio di manutenzione sarà prestato secondo i termini e indicati nel Capitolato Tecnico, anche con l'ausilio di un servizio di supporto telefonico, senza soluzione di continuità.
7. La fornitura delle nuove release e versioni e degli aggiornamenti dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data del corrispondente rilascio ufficiale da parte del produttore. La fornitura delle nuove release e versioni e degli aggiornamenti dovrà avvenire per mezzo di supporti compatibili con le apparecchiature elettroniche esistenti in SOGEI. La SOGEI si riserva la facoltà di non installare gli aggiornamenti consegnati.
8. La Sogei comunicherà all'Impresa i malfunzionamenti, il livello di severità mediante strumento telematico all'indirizzo ____, <inserire pec o fax> _____ .
9. Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.
10. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 8, l'Impresa si obbliga confermare la presa in carico del problema mediante comunicazione via mail o via fax alla Committente, entro i termini riportati nella tabella 1 del paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, da intendersi qui integralmente trascritti e accettati in ogni loro parte dall'Impresa con la sottoscrizione del presente Contratto.
11. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro i termini/livelli di servizio previsti in sede di Capitolato, l'Impresa, previa comunicazione alla Sogei, dovrà provvedere, a completo suo carico, alla sostituzione dei beni stessi con altri aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali. Resta ferma l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali". L'Impresa dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.
12. Le parti di ricambio comprensive di garanzia dovranno essere identiche alle parti sostituite e verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per la Sogei; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà.

ARTICOLO 11 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di supporto specialistico di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), previa richiesta della Sogei. Il Fornitore prende atto che per tale servizio la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è pari a 270 giorni persona, suddivisi in 90 gg di Supporto di tipo A (senior) e 180 gg di Supporto di tipo B (junior), come meglio descritto nel Capitolato Tecnico. La Sogei si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.

2. La Sogei attiverà il servizio, indicando i relativi impieghi presunti della/e figura/e professionale/i, mediante apposita comunicazione al Fornitore che potrà avvenire mediante strumento telematico all'indirizzo _____<inserire anche pec>.
3. Il servizio dovrà essere erogato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 2 pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo intitolato "penali". Il termine utile per l'erogazione del servizio di cui in oggetto decorre dalla spedizione della e-mail.
4. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato secondo le modalità e nel rispetto dei termini previsti dal paragrafo 5 del Capitolato Tecnico e sarà sottoposto all'approvazione della Committente. Resta fermo il successivo esito della verifica di conformità del servizio di cui al precedente articolo 9.
5. Il servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprende:
 - supporto specialistico per la progettazione tecnica di nuovi servizi all'interno della soluzione;
 - eventuale adeguamento delle configurazioni di macchina;
 - evoluzione dell'architettura;
 - supporto specialistico alle operazioni di configurazione e/o riconfigurazione logico/fisica delle componenti di macchina;
 - impianto e realizzazione delle nuove soluzioni individuate negli ambienti preesistenti;
 - redazione della documentazione inerente le nuove soluzioni proposte ed attuate;
 - documentazione inerente l'adeguamento della certificazione del servizio
 - erogazione di corsi di formazione personalizzati per le strutture di Gestione ed Esercizio Sogei allo scopo di acquisire autonomia di gestione dell'intero progetto: la durata ed i contenuti saranno definiti secondo le esigenze.
6. Il servizio verrà svolto presso la sede di Sogei secondo quanto verrà comunicato da Sogei nei seguenti orari _____< indicare orari in cui deve essere svolto il servizio: ad esempio: lunedì al venerdì, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi, durante il normale orario lavorativo compreso dalle 8:00 alle 20:00>.

ARTICOLO 12 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all'art. 30 comma 3, d.lgs. 50/2016 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di

lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.

4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone a Sogei, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne Sogei da qualsivoglia onere e responsabilità.

5. Il Fornitore riconosce alla Sogei la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute da Sogei non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax da parte di Sogei e a garantire la continuità del team di lavoro.

6. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (*Responsabile della fornitura*) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, a Sogei. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore di Sogei per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale da Sogei.

7. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e Sogei, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte di Sogei, ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte di Sogei, iii) inserite nell'organizzazione di Sogei.

8. Sogei si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.

ARTICOLO 13 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D.lgs. 50/2016:

i) in caso di ottenimento da parte di Sogei del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, Sogei provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Sogei direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento inviterà per iscritto l'esecutore, a

provvedervi entro i successivi quindici giorni.

3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Sogei pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore.

Sogei predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, Sogei provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 14 - PENALI

1. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo nella consegna dei beni, rispetto a quanto indicato nel Contratto, Sogei applicherà al Fornitore una penale pari a € 100,00 (cento/00).

2. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo dei termini sull'erogazione delle attività, così come espressi nel *Piano operativo* approvato, Sogei applicherà al Fornitore una penale pari a € 100,00 (cento/00)

3. Il Fornitore prende atto che, in caso di esito negativo della verifica di conformità dei beni consegnati, per ogni giorno di ritardo dei termini previsti per l'eliminazione dei vizi, Sogei applicherà al Fornitore una penale a € 100,00 (cento/00).

4. Il Fornitore prende atto che, in caso di interruzione della verifica di conformità sui servizi, per cause imputabili al Fornitore, Sogei applicherà al Fornitore una penale a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo maturato.

5. Il Fornitore prende atto che Sogei potrà applicare le penali previste per il mancato rispetto dei livelli di servizio, come indicate nel paragrafo 8 del Capitolato Tecnico. da intendersi qui integralmente trascritte e accettate in ogni loro parte dall'Impresa con la sottoscrizione del presente Contratto.

6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 11 per l'erogazione del servizio di supporto specialistico, Sogei applicherà una penale pari a € 100,00 (cento/00).

7. Nel caso in cui il Fornitore impieghi figura/e professionale/i di diversa qualifica e/o di livello inferiore a quello richiesto, Sogei applicherà una penale una tantum pari a € 100,00 (cento/00).

8. Il Fornitore prede atto che in caso di mancato rispetto da parte del Responsabile della fornitura degli adempimenti prescritti nell'art. Personale impiegato dal fornitore, Sogei applicherà la penale una tantum pari al 1 per mille (un per mille) dell'importo complessivo contrattuale.

9. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.

10. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale, la Sogei ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

11. Sogei, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a

sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 24 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

12. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, Sogei si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

13. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere a Sogei l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Sogei dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

ARTICOLO 15 - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo dei beni e servizi di cui all'art. 2, comma 1, è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____,___ = (____/____), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____,___ = (____/____) *(ove presenti)* e degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali come quantificati nel DUVRI specifico pari ad **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____,___ = (____/____) al netto di IVA.

Si precisa che:

- a) Il corrispettivo contrattuale per l'acquisizione delle 3 componenti hardware di cui all'art. 2, comma 1, lett a) è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____,___ = (____/____) e il canone mensile per il relativo servizio di manutenzione è pari a € _____,___ = (____/____);
- b) Il corrispettivo contrattuale per l'acquisizione della componente hardware di cui all'art. 2, comma 1, lett b) è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____,___ = (____/____) e il canone mensile per il relativo servizio di manutenzione è pari a € _____,___ = (____/____);
- c) Il corrispettivo contrattuale per l'acquisizione delle 45 licenze di cui all'art. 2, comma 1, lett c) è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____,___ = (____/____) e il canone mensile per il relativo servizio di manutenzione è pari a € _____,___ = (____/____);
- d) Il corrispettivo contrattuale per il servizio di supporto specialistico di cui all'art. 2, comma 1, lett d) è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____,___ = (____/____), ove il prezzo unitario per il giorno/persona per la figura professionale di tipo A (senior) è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____,___ = (____/____) e per la figura professionale di tipo B (junior) è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____,___ = (____/____);
- e) Il canone mensile per il servizio di presidio di cui all'art. 2, comma 1, lett e) è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____,___ = (____/____).
- f) **(ove presenti)** Il corrispettivo per oneri di sicurezza per rischi interferenziali pari ad **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____,___ = (____/____).

2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni

contrattuali.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa Sogei, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione della revisione prezzi per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.

6. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

7. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 13, l'Impresa potrà emettere fattura :

a) con riferimento alla fornitura di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) del Contratto, l'Impresa potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura";

b) con riferimento al servizio di manutenzione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) b) e c) del Contratto, l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate, successivamente alla relativa "Data di accettazione del servizio";

c) con riferimento al servizio di supporto specialistico di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del Contratto, l'Impresa potrà emettere fattura a termine del trimestre di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio".

d) con riferimento al servizio di presidio di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) del Contratto, l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate, successivamente alla relativa "Data di accettazione del servizio".

2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Sogei nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.

3. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte della Sogei della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Sogei procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che

a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Sogei, non produrrà alcun interesse.

5. La Sogei, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Sogei applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

6. Si precisa che :

- le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) Nota di consegna ii) Rapporto di fine installazione iii) verbale positivo di verifica di conformità iv) Nota rimozione dei residui/rifiuti (*se presenti*);
- le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) dichiarazione interventi effettuati;
- le fatture di cui al comma 1 lett. c) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) dichiarazioni sulle prestazioni rese;
- le fatture di cui al comma 1 lett. d) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) dichiarazioni sulle prestazioni rese.

7. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio xxxxxxxx, il Codice Identificativo Gare (CIG) xxxxxxxx, nonché il numero d'ordine che sarà successivamente comunicato.

8. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate sul sito www.sogei.it - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.

9. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa , avverrà secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi.

10. Il bonifico, previo accertamento della Sogei della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Sogei entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Sogei, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

11. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Sogei. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

ARTICOLO 17 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente dichiara: i) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; ii) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; iii) che con riferimento alla presente procedura non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; iv) il suo obbligo a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 18 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Sogei, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.

3. L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. L'Impresa che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Sogei e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. L'Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Sogei e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Sogei, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, d.lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Sogei, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
9. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato del Fornitore medesimo, riportando il CIG dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Si impegnano, dunque, ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti,

comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Sogei S.p.A. tratta i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti da Sogei S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Sogei S.p.A. per le finalità sopra descritte. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D. Lgs. 33/2013 e artt. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012), il contraente prende atto ed acconsente che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, (es. nominativo, partita iva/codice fiscale, oggetto del contratto, importo del contratto, ecc.), saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet www.sogei.it, sezione "Società Trasparente".

4. Il Fornitore prende, inoltre, atto che per il trattamento dei Dati personali sopra indicati e di quelli forniti da Sogei S.p.A. per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto, Sogei S.p.A. ha provveduto ad elaborare un documento contenente specifiche regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy denominato "Allegato Privacy". L'Allegato Privacy, consultabile sul sito internet www.sogei.it, deve intendersi parte integrante del Contratto.

5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente nonché di quanto previsto dall'Allegato Privacy con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti.

6. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato da Sogei S.p.A.; il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole di Sogei S.p.A. in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. Il Fornitore prende atto che Sogei S.p.A. potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

7. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, Sogei S.p.A. potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Sogei.

8. Il Fornitore, in particolare, si obbliga a:

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e verificare la costante

Classificazione del documento: Consip Confidential

24 di 33

Schema di Contratto per la fornitura di HSM Safenet e dei servizi connessi di manutenzione, supporto specialistico e presidio per l'ampliamento del sistema PEC di SOGEI - ID 1743

adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

ARTICOLO 20 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla SOGEI, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla SOGEI di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto

ARTICOLO 21 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Sogei acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto
2. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
3. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Sogei da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Sogei.
4. Sogei si impegna a informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto per la fornitura di HSM Safenet e dei servizi connessi di manutenzione, supporto specialistico e presidio per l'ampliamento del sistema PEC di SOGEI - ID 1743

cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto da Sogei.

5. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, Sogei, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 22 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Sogei l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software ove ciò sia già stato evidenziato nell'offerta, negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Sogei medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Sogei costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge. E' facoltà di Sogei sottoporre detti prodotti software alle verifiche ritenute opportune.

2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

3. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Sogei di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 23 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Sogei e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nella documentazione della procedura selettiva.

3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.

4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., Sogei si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Sogei di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora Sogei non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno

subito

ARTICOLO 24 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva costituita mediante _____ emessa da _____. La garanzia, copre tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.
2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore:
 - per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
 - per le obbligazioni assunte con il Patto di integrità;
 - per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell'esecutore;
 - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Sogei.
5. La Sogei ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. La Sogei ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.
7. Sogei potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Sogei medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.
8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
9. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 25 - RECESSO

1. La Sogei ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque tempo, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all' Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

2. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

3. E' altresì previsto il recesso, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa e per reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ARTICOLO 26 - RISOLUZIONE

1. Sogei, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, D.lgs. 50/2016;
- b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo.
- c) sono state superate le soglie fissate da Sogei nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 50/2016;
- d) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
- e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
- f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
- g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Sogei, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
- h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
- i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- j) nei casi di cui ai seguenti articoli : "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", "Garanzie", "Verifica di conformità", "Penali", "Condizione particolare di risoluzione", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", "Obblighi di riservatezza", "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", "Proprietà dei prodotti", "Cauzione", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Trasparenza dei prezzi", "Subappalto", "Risoluzione", a . "Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001";
- k) in caso di violazione del Patto di integrità; trova applicazione in particolare quanto previsto all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.

2. Sogei deve risolvere il contratto:

- a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per

i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge.

3. Nel caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Sogei ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Sogei al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Sogei potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Sogei, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, Sogei stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto di Sogei al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire a Sogei tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Sogei incamererà la garanzia definitiva.

9. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 27 -INCOMPATIBILITÀ

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ARTICOLO 28 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto per la fornitura di HSM Safenet e dei servizi connessi di manutenzione, supporto specialistico e presidio per l'ampliamento del sistema PEC di SOGEI - ID 1743

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d) punto 2), D. Lgs. 50/2016, , il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Sogei. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, Sogei, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 29 - CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. L'Impresa dichiara di aver preso visione del Codice Etico di Sogei S.p.A. consultabile sul sito internet della stessa e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra l'Impresa e Sogei S.p.A.. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Sogei S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Sogei S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per le parti di pertinenza dell'Impresa medesima e così come verrà reso disponibile da Sogei S.p.A. all'atto della stipula, (iii) ad operare nel rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ove adottato dalla Committente ai sensi della L. 190/2012.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 30 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Sogei per legge.
2. L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Impresa medesima.

ARTICOLO 31 - FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 32 - Clausola Best Customer

1. L'Impresa dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso Sogei avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall'Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Impresa senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti della Sogei.

Roma, li _____

Sogei S.p.A.
Ing. Cristiano Cannarsa

L'Impresa
il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. Luogo consegna dei beni, *ovvero* art. Luogo erogazione dei Servizi, art. "Termini di consegna", art. "Termini di avvio ed esecuzione dei servizi", art. "Installazione, verifica di conformità e accettazione della fornitura", art. "Personale impiegato dal Fornitore", art. "Inadempienze contributive e retributive", art. Penali, art. "Corrispettivo", art. Fatturazione e pagamento", art. "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", art. "Trattamento dati personali", art. "Obblighi di riservatezza", art. "Danni, Responsabilità Civile e polizza assicurativa", art. "Garanzia definitiva", art. "Recesso", art. "Risoluzione", art. "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. "Codice Etico – Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01 – Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione", art. "Foro esclusivo", art. "Clausola Best Customer".

L'Impresa
il legale rappresentante

NB Il presente contratto deve essere sottoscritto con firma digitale